CIRCOLARE N. 49/2025

Pordenone, 04 Settembre 2025

Ai gentili Clienti

Loro sedi

SPECIALE agosto 2025 - Le novità della conversione del c.d. Decreto *Omnibus*

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge n. 118/2025, di conversione del D.L. n. 95/2025 relativo a "*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*", ribattezzato Decreto *Omnibus*. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 4, commi 2 e 3	**Proroga superbonus nelle zone colpite dagli eventi sismici** Intervenendo sull'art. 119, D.L. n. 34/2020, viene inserito il nuovo comma 8-*ter*.1., stabilendo che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, a far data dal 24 agosto 2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter* e 4-*quater* spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 3-*ter*.1, D.L. n. 11/2023, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'art. 121, comma 1, D.L. 34/2020. In coerenza con la proroga di cui sopra, viene modificato anche l'art. 2, comma 3-*ter*.1, D.L. n. 11/2023, introducendo la previsione per cui la deroga opera anche per le spese di cui all'art. 119, comma 8-*ter*.1, D.L. n. 34/2020, sostenute nell'anno 2026.
Art. 4, comma 5	**Proroga al 2025 dell'agevolazione per la zona franca zone colpite dai sismi** Viene estesa al 2025 l'agevolazione di cui all'art. 46, comma 2, D.L. n. 50/2017, prevista per le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca ricompresa nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2, D.L. n. 189/2016, e consistente, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei suddetti Comuni, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	b) esenzione dall'IRAP derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente art. per l'esercizio dell'attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. A tal fine sono stanziati, per il 2025, 11,7 milioni di euro.
Art. 6	**Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con 2 o più figli** Viene posticipata al 2026 l'entrata in vigore dell'esonero per le lavoratrici madri previsto dall'art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025). In parallelo, viene riconosciuta dall'INPS per il 2025, alle lavoratrici madri dipendenti e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Sono escluse dal beneficio i rapporti di lavoro domestico. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La somma non rileva ai fini ISEE. Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

Art. 6-*bis*	**Misure per la conciliazione lavoro - vita privata** Viene previsto che l'art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), b) e c), n. 1 e 3, D.Lgs. n. 65/2017, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Si ricorda che il comma 355, ha previsto che con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.
Art. 8	**Rinvio della sugar tax** Intervenendo sull'art. 1, comma 676, Legge n. 160/2019, viene rinviata al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore dell'imposta sulle bevande edulcorate.
Art. 9	**Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta** Vengono apportate alcune modifiche al regime IVA dei beni usati e degli oggetti d'arte e antiquariato. In particolare, viene modificato l'art. 36, comma 2, D.L. n. 41/1995, stabilendo che coloro che esercitano il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché di oggetti d'arte, di oggetti d'antiquariato e da collezione, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono optare per l'applicazione del c.d. regime del margine anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte a essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo rivenditore o importati da quest'ultimo. Viene modificata anche l'aliquota Iva a mezzo dell'inserimento del nuovo n. 1-*novies* alla Tabella A, Parte II-*bis*, D.P.R. n. 633/1972, che richiama gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lett. a), b) e c) della Tabella allegata al D.L. n. 41/1995, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al medesimo D.L. n. 41/1995, per i quali si applica il 5%.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

Art. 9-*bis*	**Disposizioni in materia di CPB** In materia di versamento dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al CPB, all'art. 2-*quater*, comma 8, D.L. n. 113/2024, viene introdotta la previsione per cui si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica di PVC o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-*bis*, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Art. 10, comma 1-*bis*, lett. a)	**Modifiche alla rendicontazione di sostenibilità** Per quanto riguarda la rendicontazione individuale di sostenibilità, viene abrogato il comma 10 dell'art. 3, D.Lgs. n. 125/2024, che prevedeva, in deroga a quanto stabilito, per le PMI quotate, la possibilità di omettere, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, le informazioni previste.
Art. 10, comma 1, lett. b)	**Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria** Viene sostituito integralmente il comma 4 dell'art. 123-*bis*, D.Lgs. 58/1998, prevedendo che il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione prevista dall'art. 14, comma 2, lett. e), e-*bis*) ed e-*ter*), D.Lgs. n. 39/2010, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lett. b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lett. a), c), d) e d-*bis*), dell'art. 123-*bis*.
Art. 10, comma 1, lett. c) e d)	**Modifiche decorrenze rendicontazione di sostenibilità** Per effetto della modifica apportata all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 125/2024, le regole relative alla rendicontazione di sostenibilità si rendono applicabili: - per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 2) alle società madri diverse da quelle di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; - per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva:

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	1) alle PMI quotate, a eccezione delle micro-imprese; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'art. 4, par. 1, punto 145), Regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di PMI quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'art. 13, punto 2), Direttiva 2009/138/CE, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di PMI quotate e che non sono micro-imprese. Infine, modificando l'art. 18, comma 11, è previsto che entro il 31 ottobre 2028, il MEF e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 34, par. 4, Direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità, nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione medesimi.
Art. 11, comma 2, lett. l)	**Normativa antiriciclaggio** Viene introdotto il nuovo art. 45-*bis*, D.Lgs. n. 231/2007, rubricato "*Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività*", stabilendo che i prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi previsti dal Decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45, par. 11, Direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.
Art. 12	**Tempi di accredito dei pagamenti elettronici** Intervenendo sull'art. 1, comma 66, Legge n. 207/2024, è stabilito che nei casi di pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.
Art. 14, commi 1-3	**Disposizioni urgenti in materia di turismo** Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, Legge n. 287/1991, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di: - 44.000.000 di euro per l'anno 2025; e di - 38.000.000 di euro annui per il biennio 2026 e 2027, di cui 22.000.000 euro per l'anno 2025 e 16.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori. Vengono, inoltre, stanziati altri 22.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi. Tali risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, Legge n. 287/1991. Le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori, per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% del valore medio di mercato, saranno individuati con Decreto del Ministero del Turismo da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 1° luglio 2025. Con il medesimo Decreto saranno anche definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse.
Art. 14, comma 5	**Allestimenti mobili di strutture ricettive** Intervenendo sull'art. 7-*quinquies*, D.L. n. 113/2024, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, viene prorogato al 15 dicembre il termine relativo alla presentazione degli atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'art. 8, Legge n. 679/1969,

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al D.M. n. 701/1994, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati.
Art. 14, comma 6-*bis*	**Apposizione del termine e durata massima al contratto di lavoro subordinato** Viene apportata una modifica all'art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015; b) in assenza delle previsioni di cui alla lett. a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-*bis*) in sostituzione di altri lavoratori.
Art. 17	**Misure per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese** Viene previsto che le disponibilità del fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 251/1981, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. A tal fine si utilizzano le regole previste dall'art. 1, commi 463, secondo periodo, e 465, Legge n. 207/2024. Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831. Viene per coordinamento aggiornato anche il successivo art. 1, comma 467, Legge n. 207/2024, prevedendo che per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo riguardanti anche l'India, presentate da imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché da start-up innovative di cui all'art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012, o da PMI innovative di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 3/2015, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi nel limite del 20%. Intervenendo sull'art. 10, comma 4, D.L. n. 89/2024, la previsione per cui per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 251/1981, riguardanti il continente africano, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'art. 72, comma 1, lett. d), D.L. n. 18/2020, sono concessi fino al limite del 20% è estesa anche a quelle presentate da start-up innovative di cui all'art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012, o da Piccole e Medie Imprese innovative di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 3/2015.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	È previsto che le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270, Legge n. 205/2017, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 251/1981.
Art. 18	**Disposizioni in materia di start-up** Viene precisato che gli investimenti qualificati previsti dall'art. 33, Legge n. 193/2024, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1, commi 90 e 94, Legge n. 232/2016, per gli investimenti, nel limite del 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, da parte degli enti di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996, in quote o azioni di fondi per il venture capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73, TUIR, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, devono essere intesi come gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati. Sempre in riferimento a tale agevolazione, è previsto che i requisiti richiesti consistenti nella circostanza che gli investimenti qualificati in quote o azioni di fondi per il venture capital, a far data dal 1° gennaio 2025, devono essere almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026, e a partire dal 2027, almeno pari al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. La possibilità da parte degli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, di destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale, tra l'altro in quote o azioni di fondi per il venture capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73, TUIR, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, è integrata dalla precisazione che l'importo totale delle risorse è investito, per il tramite dei fondi per il venture capital, in ciascuna piccola e media impresa, entro la durata del fondo. Da ultimo, intervenendo sull'art. 1, comma 213, Legge n. 145/2018, viene stabilito che si considerano fondi per il venture capital gli OICR che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73, TUIR, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. Ciascuna PMI

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'art. 21, par. 3, lett. a), b) e c), Regolamento (UE) n. 651/2014.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***